

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 461)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MANCINO, FIMOGNARI**
e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 maggio 1983, n. 212, ha inteso soddisfare l'esigenza, non più procrastinabile, di una revisione organica di tutta la normativa concernente i sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati.

L'originario testo del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, frutto di uno studio ponderato condotto per parecchi anni da un apposito gruppo di lavoro interforze, fissava per tutti i sottufficiali il limite per la cessazione dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Ciò nell'intento di eliminare la diversità esistente fra la Marina (53 anni), l'Esercito e l'Aeronautica (56 anni).

L'elevazione del limite di età a 61 anni veniva giustificata dalla possibilità di impiegare i sottufficiali nell'organizzazione di supporto, logistica, territoriale, amministrativa, indispensabile per sostenere una componente operativa altamente specializzata, tecnologicamente avanzata e dotata di mezzi bellici di notevole complessità.

Tale limite di età era:

rispondente alle esigenze funzionali dell'Arma dei carabinieri, il cui personale ha sempre avuto limiti di età superiori a quelli previsti per i pari grado delle Forze armate;

in linea con i limiti di età, fissati a 60 anni, anche per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato.

In proposito va precisato che le disposizioni contenute nella legge n. 121 del 1981 stabiliscono la parità di trattamento economico e di carriera per tutto il personale delle Forze di polizia, per cui una eventuale diversa previsione normativa per la cessazione dal servizio non appare giustificabile per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

vantaggioso ai fini dell'utilizzazione del suddetto personale in compiti di istituto, amministrativi, logistici ed addestrativi per l'esperienza acquisita nel tempo.

La Sottocommissione del Senato incaricata dell'esame preliminare del testo, nell'in-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tento di dare un assetto organico alla complessa materia dell'arruolamento, stato e avanzamento dei sottufficiali, che presentava una varietà di elementi spesso antitetici, seguendo criteri nuovi per individuare il limite di età ottimale per la cessazione dal servizio dei sottufficiali, fissava per tutti tale limite a 56 anni.

La necessità di far approvare la nuova legge prima dello scioglimento anticipato del Parlamento non consentì di introdurre un emendamento relativo al personale dell'Arma dei carabinieri che, per le particolari esigenze funzionali sopraindicate, non poteva contrarre il limite di età a 56 anni.

Infatti, oltre agli inconvenienti funzionali già menzionati, si è determinata una incresciosa situazione nei confronti dei marescialli maggiori, carica speciale, il cui limite di età, già fissato a 59 anni, è stato portato a 56.

Si è verificato che taluni sottufficiali alla soglia dei 56 anni hanno partecipato al concorso e conseguito la nomina alla cari-

ca speciale, sicuri di permanere in servizio fino al limite di età (59 anni) vigente all'atto del concorso.

Gli stessi, invece, sono stati collocati in ausiliaria subito dopo la nomina alla carica speciale, vanificando gli effetti che l'Amministrazione si era proposta nel bandire il concorso.

Si rende necessario, pertanto, porre rimedio a siffatta situazione.

Infine, il provvedimento, che comporta un onere annuo che si aggira intorno a 1.500 milioni circa per entrambi i Corpi di polizia:

consente l'ulteriore permanenza in servizio di personale qualificato che altrimenti avrebbe già maturato il diritto al trattamento di quiescenza;

determina una concreta economia per l'Erario evitando una spesa di gran lunga superiore per il ripianamento degli organici con altrettanto personale di nuova assunzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri esclusa), della Marina e dell'Aeronautica cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica ».

Dopo il primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è inserito il seguente:

« I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio permanente o continuativo al raggiungimento del 60° anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 64° anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è inserito il seguente:

« I sottufficiali in servizio permanente o continuativo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tre mesi prima del compimento del 60° anno di età, possono, a domanda, rinunziare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tale caso sono collocati direttamente nella categoria della riserva ».

Art. 2.

L'articolo 72 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (Arma dei carabinieri esclusa), della Marina e dell'Aeronautica, iscritti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, se di età inferiore a 56 anni. I sottufficiali di età superiore a 56 anni sono collocati in congedo secondo le norme di cui all'articolo 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere di cessare dal servizio permanente o continuativo al compimento del 56° anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria fino al compimento del 61° anno di età. Essi transitano nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica. Tale cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto ».